



# CITTÀ DI MONOPOLI

(Provincia di Bari)  
Ripartizione Urbanistica

## *Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23/4/2007*

**OGGETTO. Modifiche all'art. 6 del Regolamento per la installazione di strutture temporanee e precarie.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO:

- a) che, preso atto della necessità di incrementare la vocazione turistica del territorio e di far fronte alle esigenze di servizi non permanenti da prestare in particolari periodi dell'anno, con deliberazione consiliare n. 9 del 3 marzo 2004 è stato approvato il "*Regolamento per la installazione di strutture temporanee e precarie*" (di seguito indicato, per brevità, Regolamento);
- b) che il Regolamento consente l'installazione di strutture temporanee e precarie, con autorizzazione rilasciata dal servizio S.U.A.P., su tutto il territorio comunale e, in particolare, nelle zone a forte vocazione turistica, al fine di garantire la realizzazione di strutture balneari, di ristorazione, di intrattenimento, di strutture sportive e destinate a pubblici servizi, con il minimo impatto possibile sul territorio, a tutela della sua salvaguardia;
- c) che il Regolamento prevede una durata dell'autorizzazione inferiore all'anno e, in conseguenza, la rimozione delle strutture temporanee e precarie alla fine del periodo annuale di validità dell'autorizzazione, nonché la loro reinstallazione nell'anno successivo solo a seguito di rinnovo dell'autorizzazione;
- d) che pervengono all'Amministrazione continue richieste di modifica del Regolamento, in ordine alla suddetta disposizione di rimozione, per i cospicui costi che comporta annualmente la rimozione e la reinstallazione delle strutture, seppur precarie;
- e) che la nuova legge regionale 23 giugno 2006 n. 17, intitolata "*Disciplina della tutela e dell'uso della costa*", così dispone per quanto qui di interesse:
  - all'art. 10, comma 6: "*La durata delle concessioni per finalità turistico-ricreative è fissata ordinariamente in anni sei. Per le altre finalità produttive non turistico-ricreative la durata della concessione è, invece, fissata in relazione ai piani di investimento e ammortamento proposti dai richiedenti.*";

- all'art. 11, comma 4; *“La gestione di stabilimenti balneari e di altre strutture connesse alle attività turistiche ricadenti su aree demaniali regolarmente concesse è consentita per l'intero anno, al fine di svolgere attività collaterali alla balneazione, con facoltà di mantenere le opere assentite, ancorché precarie, qualora, prima della scadenza della concessione, sia stata prodotta regolare istanza di rinnovo e, comunque, sino alle relative determinazioni dell'autorità competente.”;*
- f) che le Norme Tecniche di Attuazione del “Piano Urbanistico Territoriale Tematico Paesaggio” (PUTT/p), approvato con deliberazione di Giunta Regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, all'art. 3.07, comma 4, punto 4.1, prescrizione b -1, dispongono in zona litoranea, per *“... attività connesse alla presenza del mare (pesca, nautica, balneazione, tempo libero, ecc.), che non alterino significativamente lo stato dei luoghi, ... nuove costruzioni a tale destinazione soltanto se mobili e localizzate in modo da evitare l'alterazione e compromissione del litorale, nonché ingombro che interferisca con l'accessibilità e la fruizione visiva del mare”;*

**CONSIDERATO** che le novazioni introdotte dalla legge regionale n. 17/2006 e l'esame di dettaglio del PUTT/p regionale consentono di apportare modifiche al Regolamento oggetto del presente atto sia in zona litoranea, sia - a maggior ragione - in quelle ad essa immediatamente adiacenti, sia - per logica estensione - alla restante parte del territorio comunale al fine di evitare l'imposizione di inutili ed eccessivi costi di gestione per l'annuale rimozione delle strutture precarie;

**RITENUTO**, pertanto, di sostituire come segue il testo dell'art. 6 del Regolamento (in carattere barrato le eliminazioni e in sottolineatura le aggiunte):

<< 6.1 Le costruzioni precarie e temporanee possono essere autorizzate solo per far fronte ad esigenze ed attività meramente temporanee e comunque da svolgere per un periodo di tempo di sei otto mesi nel corso dell'anno, compreso tra il 1° marzo ed il 31 ottobre di ciascun anno, attesa soprattutto la finalità di sopperire alle carenze di servizi destinati ad attività di interesse pubblico nell'ambito della stagione turistica.

6.2 L'autorizzazione per la installazione delle strutture precarie deve contenere espressamente l'indicazione del periodo di validità ed efficacia della stessa autorizzazione ~~nonché dell'obbligo della rimozione e della rimessa in pristino delle aree~~. Il periodo di validità dell'autorizzazione e, quindi, di stabile e continua permanenza della struttura sul sito autorizzato non potrà superare i 6 (sei) ~~mesi~~ anni, in analogia ai disposti combinati di cui agli articoli 10, comma 6, e 11, comma 4, della legge regionale 23 giugno 2006 n. 17 “Disciplina della tutela e dell'uso della costa. e dovrà essere compreso tra il 1° febbraio ed il 30 novembre di ciascun anno. Particolari richieste per periodi diversi — comunque, non superiori a mesi sei — dovranno essere opportunamente motivate e potranno essere autorizzate previa positiva valutazione di tali giustificazioni.

6.3 Il soggetto autorizzato deve rimuovere le strutture precarie entro i sessanta giorni successivi ~~dal~~ al termine di scadenza del periodo autorizzato e rimettere in pristino le aree su cui le stesse ricadono. A garanzia dell'adempimento di rimozione e rimessa in pristino, il soggetto autorizzato dovrà stipulare idonea polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, pari ad un importo forfettariamente stabilito in Euro 1.000,00 ~~(mille)~~ 2.000,00

(duemila/00) per strutture non superiori a mq. 30 e Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) 5.000,00 (cinquemila) per quelle superiori, prima del rilascio della stessa autorizzazione. Le strutture precarie autorizzate potranno essere mantenute alla fine della concessione, qualora, prima della sua scadenza, sia stata prodotta regolare istanza di rinnovo e, comunque, sino alle relative determinazioni dell'autorità competente.

6.4 Per esigenze di interesse pubblico, può sempre disporsi, previo parere degli Uffici Tecnici comunali e con provvedimento motivato di Giunta Comunale, l'anticipata anche prima della scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, con i conseguenti obblighi di cui al precedente comma 6.3 ~~la rimozione anticipata delle costruzioni precarie e temporanee.~~

~~6.5 La realizzazione di strutture precarie per periodi superiori a quelli precedentemente stabiliti può essere autorizzata soltanto nei seguenti casi:~~

~~a) qualora le strutture siano destinate a servizio di attività pubblica, seppur gestito da privati, ovvero a servizi di carattere privato, ma riconosciuti di interesse pubblico.~~

~~b) qualora siano relative ad attività connesse con la presenza del mare ai sensi dell'art. 3.07.4 4.1/b delle n.t.a. del Piano Urbanistico Territoriale Tematico e del Paesaggio, approvato con delibera della Giunta Regionale 15 dicembre 2000, n. 1748.~~

~~Per tali casi l'autorizzazione deve essere preceduta da apposita delibera di Giunta e, relativamente al caso sub a), da attestazione, circa la natura e la sussistenza dell'interesse pubblico, da parte dello stesso Organo.~~

~~6.6 6.5 L'autorizzazione ad installare strutture precarie non è cedibile o trasferibile in alcuna ipotesi ed in caso di rinuncia è necessario munirsi di una nuova autorizzazione.>>~~

#### **VISTI:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il parere di regolarità tecnica espresso dal direttore della Ripartizione Urbanistica ai sensi dell'art. 49 del suddetto D.Lgs. n. 267/2000, non necessitando il parere di regolarità contabile, poiché il presente atto non comporta né impegno di spesa, né diminuzione di entrata;

#### **DELIBERA**

- 1. Di approvare** le modifiche - come sopra descritte - all'art. 6 del "*Regolamento per la installazione di strutture temporanee e precarie*", già approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 3 marzo 2004.
- 2. Di dare atto** che, a seguito delle suddette modifiche, resta così definito il nuovo testo dell'art. 6 del suddetto Regolamento.

<< 6.1 Le costruzioni precarie e temporanee possono essere autorizzate solo per far fronte ad esigenze ed attività meramente temporanee e comunque da svolgere per un periodo di tempo di otto mesi nel corso dell'anno, compreso tra il 1° marzo ed il 31 ottobre di ciascun anno, attesa soprattutto la finalità di sopperire alle carenze di servizi destinati ad attività di interesse pubblico nell'ambito della stagione turistica.

6.2 L'autorizzazione per la installazione delle strutture precarie deve contenere espressamente l'indicazione del periodo di validità ed efficacia della stessa

autorizzazione. Il periodo di validità dell'autorizzazione e, quindi, di stabile e continua permanenza della struttura sul sito autorizzato non potrà superare i 6 (sei) anni, in analogia ai disposti combinati di cui agli articoli 10, comma 6, e 11, comma 4, della legge regionale 23 giugno 2006 n. 17 "Disciplina della tutela e dell'uso della costa.

6.3 Il soggetto autorizzato deve rimuovere le strutture precarie entro i sessanta giorni successivi al termine di scadenza del periodo autorizzato e rimettere in pristino le aree su cui le stesse ricadono. A garanzia dell'adempimento di rimozione e rimessa in pristino, il soggetto autorizzato dovrà stipulare idonea polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, pari ad un importo forfettariamente stabilito in Euro 2.000,00 (duemila/00) per strutture non superiori a mq. 30 e Euro 5.000,00 (cinquemila) per quelle superiori, prima del rilascio della stessa autorizzazione. Le strutture precarie autorizzate potranno essere mantenute alla fine della concessione, qualora, prima della sua scadenza, sia stata prodotta regolare istanza di rinnovo e, comunque, sino alle relative determinazioni dell'autorità competente.

6.4 Per esigenze di interesse pubblico, può sempre disporsi, previo parere degli Uffici Tecnici comunali e con provvedimento motivato di Giunta Comunale, l'anticipata scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, con i conseguenti obblighi di cui al precedente comma 6.3.

6.5 L'autorizzazione ad installare strutture precarie non è cedibile o trasferibile in alcuna ipotesi ed in caso di rinuncia è necessario munirsi di una nuova autorizzazione.>>

3. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.